



CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 12 del 16.03.2015

entrato in vigore il 08.04.2015

Art. 1 OBIETTIVO

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio costituisce un'attestazione di riconoscimento apprezzamento, adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate al sostegno e alla promozione di attività, manifestazioni o iniziative ritenute di particolare rilievo e significato per il Comune di Fossacesia, non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendo l'immagine ed il prestigio del territorio e della comunità, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. In ogni caso, le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO

1. Possono richiedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale:
 - enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;
 - altri organismi no profit
 - soggetti pubblici e privati che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
 - soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
 - enti, associazioni, comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 4 ESCLUSIONI

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative e manifestazioni:
 - promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Comunale:
 - dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro salvo i casi previsti dall'art. 2 c. 3;
 - che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
 - che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici, comunque denominati, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

Art. 5 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco con congruo anticipo e comunque almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa stessa.
2. Il Sindaco, quale soggetto competente, può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, non siano giunte nei termini di cui al comma precedente.
3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e

deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente, sia la manifestazione, atti a consentire una completa valutazione.

4. La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori all'iniziativa.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

6. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante. Copia del materiale pubblicitario deve essere trasmesso al Comune per il necessario nulla osta prima della stampa e comunque almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Art. 6 UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.

2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 7 SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco sulla scorta di apposita istruttoria da parte del competente ufficio.

2. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per tutte anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo.

3. Qualora la domanda di concessione del patrocinio sia associata ad una istanza per la erogazione di forme di sostegno economico, quest'ultima sarà valutata distintamente con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento per la concessione dei contributi.

Art. 8 BENEFICI CONNESSI AL PATROCINIO

1. Il conferimento del patrocinio non comporta la diretta concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell'utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale, né l'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, salvo quanto disposto in altri regolamenti comunali.

2. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

Art. 9 REVOCA DEL PATROCINIO

1. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere sull'immagine del Comune.

2. Qualora venga riscontrata difformità tra gli strumenti comunicativi autorizzati e quelli effettivamente utilizzati o venga riscontrata difformità tra le modalità di svolgimento dell'iniziativa valutate ai fini della concessione del patrocinio e quelle effettivamente realizzate, il Sindaco, oltre a revocare il patrocinio, contesterà il fatto al soggetto beneficiario che potrà eventualmente presentare le proprie motivazioni e/o controdeduzioni.

Valutate le stesse, il Sindaco potrà anche prevedere la preclusione della concessione allo stesso soggetto di altro patrocinio per un periodo di mesi 12 a far data dall'avvenuta contestazione.

Art. 10 ADESIONE A COMITATI D'ONORE

1. L'adesione del Comune a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, è formalizzata con provvedimento del Sindaco e risponde ai criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

Art. 11 RESPONSABILITÀ

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

2. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, nè nei riguardi degli organizzatori, nè nei riguardi dei partecipanti e del pubblico, nè nei confronti di terzi.

Art. 12 ABROGAZIONE

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente